

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : ART. 70 COMMA 1 LETTERA D) DEL D. LGS 10.9.2003 N. 276. LINEE DI INDIRIZZO PER UTILIZZO ISTITUTO DEL LAVORO ACCESSORIO.

L'anno **DUEMILADIECI** addì **VENTICINQUE** del mese di **GENNAIO** alle ore 15,30 nella Sala della Giunta, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

All'appello risultano i Signori :

			Presenti	Assenti	
1	PONZO	Vincenzo	Sindaco	X	
2	LIPARI	Francesco	Assessore	X	
3	CREPALDI	Pierino	Assessore		X
4	CORRADIN	Cristiano	Assessore	X	
5	ERBA	Patrick	Assessore	X	
			TOTALE	4	1

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale **dr Gianfranco BRERA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PONZO Vincenzo** Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato;

N. 06 - ART. 70 COMMA 1 LETTERA D) DEL D. LGS 10.9.2003 N. 276. LINEE DI INDIRIZZO PER UTILIZZO ISTITUTO DEL LAVORO ACCESSORIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 70 del D. Lgs. 10.09.2003 n. 276 nel testo modificato dal D.L. n. 5 del 10.02.2009 convertito in legge n. 33 del 09.04.2009 ed ulteriormente modificato con legge 23 dicembre 2009 n. 191 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio rese nell'ambito di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà; di qualsiasi settore produttivo da parte di giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti ad un ciclo di studi; di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati;

Vista la circolare dell'INPS n. 88 del 9.7.2009 che fornisce indicazione su modalità, contenuti e procedure per l'utilizzo del lavoro accessorio;

Ritenuto di fornire linee di indirizzo ai responsabili di servizio per l'utilizzo dell'istituto del lavoro accessorio di cui al D.Lgs. n. 276 del 10.09.2003,

Dato atto che non sussiste necessità di parere ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di prendere atto e recepire quanto previsto dall'art. 70 del del D. Lgs. 10.09.2003 n. 276 nel testo modificato dal D.L. n. 5 del 10.02.2009 convertito in legge n. 33 del 09.04.2009 ed ulteriormente modificato con legge 23 dicembre 2009 n. 191 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio rese nell'ambito di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà; di qualsiasi settore produttivo da parte di giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti ad un ciclo di studi; di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati;

2. di fornire ai responsabili di servizio pertanto le seguenti linee di indirizzo:

- nei casi riconducibili a quanto previsto dalle disposizioni indicate al precedente punto 1) è possibile avvalersi dell'istituto del lavoro accessorio nel rispetto della disciplina e con le modalità previste dall'art. 72 del D. Lgs. 10.09.2003 n. 276 e dalle circolari emesse dall'INPS e dall'INAIL;

- l'adozione dei provvedimenti dovrà avvenire con l'assenso preventivo dell'amministrazione di cui sarà fatto riferimento nelle premesse del provvedimento stesso;

- l'individuazione dei prestatori di lavoro sarà effettuata tra coloro che avranno provveduto a presentare, agli uffici del Comune, domanda per lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio con apposito modulo predisposto dal Comune stesso;

- di segnalare al responsabile del servizio, al fine della individuazione di prime opportunità di utilizzo dell'istituto del lavoro accessorio, l'attivazione del servizio di pulizia delle strade comunali e delle aree pubbliche, comprese quelle di proprietà comunale concesse in comodato d'uso, per le quali sussistono affidamenti preesistenti e che non si confermano per il futuro;

3. di dichiarare il presente atto, con successiva ed autonoma votazione, immediatamente eseguibile.

